

ATTO DI NOTORIETÀ

L'atto di notorietà è un atto pubblico concernente la dichiarazione resa da più persone in presenza di un pubblico ufficiale e sotto giuramento che determinati fatti, produttivi di effetti giuridici estranei alla sfera di interessi degli attestanti, sono di pubblico dominio. L'atto di notorietà è ricevuto da un pubblico ufficiale (cancelliere di Tribunale o Notaio), su richiesta dell'interessato, in presenza di almeno due attestanti i quali devono avere i seguenti requisiti:

- Avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- Essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- Avere la capacità di agire;
- Non essere interessati all'atto;
- Non essere parenti né affini del richiedente l'atto di notorietà.

Il caso più frequente di utilizzo di questo tipo di atto è quello relativo all'apertura della successione di una persona allo scopo di individuare chi siano effettivamente i suoi eredi e escludere contemporaneamente che ve ne siano altri, magari ignoti. Per l'atto di notorietà ai fini successori, è necessario presentare:

- Certificato di morte;
- Copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se esistente.

L'atto di notorietà può essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, solo qualora la dichiarazione sia destinata ad essere prodotta alla pubblica amministrazione (per esempio ai fini della presentazione della dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate) oppure a privati (ad esempio banche) a condizione che questi ultimi vi consentano.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, infatti, produce effetti esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione e non anche tra privati, nei rapporti tra i quali la prova della qualità di erede non può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; una parte, infatti, non può costituire in proprio favore elementi di prova da proprie dichiarazioni, ancorché giurate. Tale principio è stato ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 29 maggio 2014, n. 12065), la quale ha espresso il seguente principio di diritto: *“Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassume a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esauendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; (...)”*.

L'atto di notorietà è soggetto a registrazione in termine fisso (euro 200,00), salvo che sia destinato ad essere prodotto agli istituti di credito al fine di certificare i rapporti bancari esistenti con il defunto alla data di apertura della successione; in tal caso l'atto di notorietà non è soggetto a registrazione neppure in termine fisso rientrando nel procedimento di applicazione o liquidazione dell'imposta di successione (art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

L'atto di notorietà per attestare la qualità di erede è, inoltre, espressamente richiesto:

- per la dimostrazione della qualità di erede del creditore dello Stato - *“La qualità di eredi testamentari si prova: (...) 2. con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento; (...). La qualità di eredi intestati si prova: 1. con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione; (...)”* (Art. 298 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- per la dimostrazione della qualità di erede verso le società azionarie - *“nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti. Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.”* (Art. 7 r.d. 29 marzo 1942 n. 239).